

Comune di Montagnana



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1 FUNZIONE DEL PATROCINIO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune di Montagnana, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Possono richiedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - ✓ enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
 - ✓ altri organismi no profit;
 - ✓ soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
 - ✓ soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
 - ✓ enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale, o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 4 ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - ✓ promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
 - ✓ dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 2 c. 3;

- ✓ che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- ✓ che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- ✓ per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa, sulla base della modulistica che sarà disponibile sul sito istituzionale dell'ente.
2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per circostanze non programmabili legate a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
3. La richiesta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti pubblici e/o privati, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente che la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.
4. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 6 SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco sulla scorta di apposita istruttoria da parte del competente Ufficio Cultura, da trasmettere ai richiedenti almeno dieci giorni prima della data prevista per l'iniziativa da patrocinare, fatto salvo il verificarsi delle circostanze di cui all'art. 5, comma 2.
2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

Art. 7 OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma del Comune di Montagnana e l'indicazione che la manifestazione è effettuata con il patrocinio del Comune di Montagnana.
2. Lo stemma araldico e la scritta Comune di Montagnana non sono separabili e non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.

3. Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto all'Ufficio Cultura dell'Ente (mail: cultura@comune.montagnana.pd.it) che fornirà il logo nel formato jpg, e un breve testo di corredo dove sono descritte le regole minime di applicazione del marchio.
4. Il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato ed autorizzato prima della stampa dall'Ufficio Cultura del Comune, al quale occorre inviare un PDF a bassa risoluzione.
5. La concessione del patrocinio di per sé non comporta, per il Comune di Montagnana, alcun impegno per l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
6. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, o anche contributi indiretti quali la messa a disposizione di spazi, attrezzature, premi e prestazioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
7. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.
8. Le manifestazioni o eventi locali ai quali sia stato conferito il patrocinio possono essere promosse attraverso i canali del Comune, quali il sito internet o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo.

Art. 8 REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

Art. 9 ADESIONE A COMITATI D'ONORE

1. L'adesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è formalizzata con provvedimento del Sindaco e risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Art. 10 RESPONSABILITA'

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta che il provvedimento di approvazione sia esecutivo a tutti gli effetti di legge.

INDICE

Art. 1 FUNZIONE DEL PATROCINIO

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

Art. 4 ESCLUSIONI

Art. 5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art. 6 SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 7 OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 8 REVOCA DEL PATROCINIO

Art. 9 ADESIONE A COMITATI D'ONORE

Art. 10 RESPONSABILITA'

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE